

Cassazione Penale - (trattamento chirurgico - errona asportazione ovaio - affidamento dello specialista nell'operato del collega addetto alla accettazione - dovere di controllo - esclusione esonero responsabilità - cartella clinica - falso)

Il fatto

Una paziente sottopostasi a visita ginecologica presso uno studio medico privato a distanza di una quindicina di giorni, secondo le indicazioni che lo specialista le aveva dato, si è recata presso una casa di cura dove lo stesso sanitario avrebbe dovuto eseguire, in laparoscopia, l'asportazione dell'ovaio destro, affetto da una cisti.

Il medico addetto alla accettazione aveva trascritto sulla cartella che l'intervento avrebbe dovuto interessare l'ovaio sinistro: né il chirurgo né il suo aiuto avevano effettuato alcuna verifica e in conclusione si procedeva all'erronea asportazione dell'ovaio non interessato dalla patologia, così procurando l'indebolimento permanente dell'organo preposto alla procreazione.

Il Tribunale ha emanato sentenza di condanna confermata in appello.

Col ricorso per cassazione gli imputati hanno ampiamente censurato le pronunce precedenti.

In particolare lo specialista ha tra gli altri aspetti osservato che l'asserto secondo il quale l'errore esecutivo si sarebbe evitato ove i chirurghi avessero consultato anche durante l'intervento la documentazione sanitaria supportante il trattamento terapeutico, trovava smentita nel principio di affidamento e in quello della medicina dell'evidenza. L'operatore, quanto al primo principio, non poteva non fidarsi dell'attività svolta dai medici che in precedenza si erano occupati del caso e, quindi, nella specie, dell'operato del medico che aveva raccolto i dati anamnestici e le indicazioni diagnostiche in sede di accettazione della paziente.

Il diritto

Nel caso specifico è stata negata rilevanza al principio dell'affidamento che non può essere invocato a discolta in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza essendo intervenuta l'asportazione chirurgica sulla base di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all'accettazione, senza far luogo in sede preparatoria all'agevole, rapido e sicuro riscontro ecografico

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione penale - Sez. IV; Sent. n. 48226 del 13.12.2012